

COMUNE DI CESINALI

(Provincia di Avellino)

C.F.00225660646

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9 del 24/04/2020 COPIA

OGGETTO: "Approvazione MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI – ex IUC) –

Adunanza Straordinaria di 1^a Convocazione – Seduta a Porte Chiuse per emergenza COVID 19
L'anno **Duemilaventi** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **17,35** nella Sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge (*art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, comma 4 del vigente Statuto Comunale*).
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sottoindicati:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Fiore Dario	si	
De Vito Pasquale	si	
Iannuzzi Generoso	si	
Tirella Gerardo Alberto	si	
Marrone Maria Rita Carmela	si	
Taddio Maurizio	si	
Sarno Luigi	si	
Siniscalchi Amelia	si	
Frulio Giovanni	si	
De Girolamo Vittorio	si	
Galluccio Carmen	si	

Presenti N.° 11

Assenti. N. 0

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la **Presidenza il Dott. Dario Fiore** in qualità di **Sindaco p.t.**, che dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 9 dell'ordine del giorno.

Il presente verbale, salva la successiva lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(PROPOSTA DELIBERATIVA)**

Relatore: il Sindaco – Presidente **Dott. Dario Fiore**

Proponente: Il **Geom. Sabino Matarazzo** Responsabile del Settore Economico/Contabile in cui risulta incardinato il Servizio Tributi

Il **Sindaco - Presidente** procede ad illustrare la proposta deliberativa.

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 23/04/2014;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), presente nella relazione predisposta dal Responsabile del settore contabile;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

Dato atto

- che con D.L. 17/03/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/05/2020;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. Di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 5 del 23/04/2014, nei termini di quanto relazionato dal Responsabile finanziario e inserite negli articoli n.50 e n. 54. Tali modifiche coordinate con il testo vigente dei detti articoli riportati nella prefata relazione, sono allegare alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 2. Di prendere atto che il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione, scadenti il 31/5/2020;
 3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento e sia gli articoli allegati;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco – Presidente, terminata l'illustrazione della proposta deliberativa, lascia la parola ai Consiglieri per eventuali interventi;

Nessun intervento.

Il Sindaco – Presidente invita l'Assemblea al voto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta deliberativa, regolarmente trasmessa in data **21/04/2020** ai Consiglieri Comunali mediante e-mail;

Visto la nota prot. nr. **818** del **14/04/2020**, a firma del Responsabile del Settore Economico/Contabile, in cui risulta incardinato il Settore tributi, ad oggetto: "**Modifiche al Regolamento do Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI ex – IUC)**" di cui si allega copia, per formare parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

Nessun Intervento;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 1147;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico/Contabile, in cui risulta incardinato il Servizio Tributi, ai sensi degli Articoli.49,151,4° comma e 153, 4° comma del vigente D.lgs. n.267/2000;

Reso il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta deliberativa del **02/04/2020**, che si allega per formare parte integrante e sostanziale al presente deliberato;

Avuto altresì l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 11 - Votanti n. 8 - Voti Favorevoli n. 8 - Voti contrari 0 – Astenuti 3 (Frulio, De Girolamo e Galluccio;

DELIBERA

1. Di approvare la suestesa proposta deliberativa;
2. Di attivare il Settore Economico/Contabile in cui risulta incardinato il Servizio Tributi per quanto di competenza al presente provvedimento;
3. Di pubblicare il presente deliberato ai sensi dell'art.9 del D.L. nr. 78/2009 e della relativa Legge di conversione all'Albo Pretorio On-Line, nonché dell'inserimento dell'identico testo nel link "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", nelle apposite sezioni e sottosezioni, di cui al D.lgs. 33/2013., nonché sulla home page, in uno agli allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del **Sindaco - Presidente** stante l'urgenza a dare corso all'iter procedurale di che trattasi;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 11 - Votanti n. 8 - Voti Favorevoli n. 8 - Voti contrari 0 - Astenuti 3 (Frulio, De Girolamo e Galluccio;

DELIBERA

Di rendere, altresì, il presente atto, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000



COMUNE DI CESINALI

(Provincia di Avellino)

Prot. nr. 818/2020 del 14/04/2020

Al sig. Sindaco
Dott. Fiore Dario
- Sede -

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI – ex IUC) –

Il sottoscritto Responsabile del settore contabile fa presente che la Legge 27/12/2019, n.160 ha soppresso l'IMU e la TASI disciplinate nel vigente regolamento dell'imposta unica comunale – IUC, rimanendo quindi ancora valida la componente TARI (tassa rifiuti).

Dalla rilettura degli articoli rimanenti della ex-IUC sono emerse alcune modestissime incongruità di cui si dettaglia di seguito la possibile modifica.

Con atto consiliare n.5 del 23/04/2014 fu approvato il regolamento IUC (imposta unica comunale) che comprendeva i tributi Imu, Tasi e Tari.

Regolamento risultato efficace nell'applicazione delle norme in esso previste, però con alcune piccole difficoltà operative nei riferimenti a talune impostazioni sia nell'art. 50 che nel 54.

L'art. 50:

- 1) il 2° comma indica in “può” mentre la dichiarazione “deve” essere presentata da uno solo degli occupanti, così come comunque è sempre avvenuto;
- 2) il 3° comma, nel 2° periodo fa riferimento a “nel precedente articolo 60” che va cancellato perché trattasi di refuso informatico, non essendoci articoli precedenti che regolano termini e prescrizioni; altresì ha bisogno di una sintassi grammaticale più puntuale nel periodo che specifica modalità di presentazione della dichiarazione; con l'occasione è opportuno prevedere l'applicazione dell'E-government a tutti gli intestatari delle posizioni tari per la possibilità di accedere concretamente, a mezzo pass-word, alla propria scheda generale/interattiva;
- 3) il 4° comma riporta “30 giugno” mentre è da intendersi “30 giorni” così come applicato realmente nei rapporti con i contribuenti;
- 4) il seguito del testo resta operativo tal quale.

L'art.54: a questo articolo si propone di aggiungere, in calce, una nuova disposizione concernente l'incremento del tasso di interesse legale di tre punti percentuali dato che lo Stato ha praticamente annullato il saggio (ora 0,05%) con l'intento di agevolare le operazioni bancarie (es. mutui) ma di fatto, però, si autorizzano i contribuenti a non pagare nei termini stabiliti le varie imposte, stante l'irrisoria entità degli interessi, nel caso di pagamento lontano dai termini normativi.

La Legge 296/2006 art.1, comma 165, consente infatti di poter aggiungere al tasso legale fino a 3 punti percentuali, cosicché, per esempio, dallo 01/01/2020 il saggio di interesse legale sarà 3 + 0,05 (ufficiale di legge) = 3,05%, da applicarsi sia per la riscossione che per il rimborso della tassa.

Tale previsione si disciplina con l'aggiunta dei nuovi commi 4 e 5 all'attuale articolo.

Stante, di conseguenza, la difficile lettura degli articoli modificati, con le variazioni da apportare, e sia per non indurre in possibili dubbi normativi, si riportano di seguito i due medesimi articoli citati, opportunamente coordinati con le variazioni suddette:

ART. 50 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione dovrà essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di seguito indicato. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata: 1) direttamente, 2) a mezzo posta con raccomandata a/r, 3) posta elettronica certificata – PEC, 4) utilizzare l'E-government per la procedura TARI quando attivo. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale con raccomandata a.r. o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dal modificarsi delle modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o

esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.


8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.


ART. 54 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Solo la sanzione di cui al precedente comma 2 è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune calcola gli interessi con la misura del tasso legale dell'anno, incrementato di 3 punti percentuali, come consentito dalla L.296/2006 art.1, comma 165, cosicché per questo anno 2020 il tasso da applicare risulterà essere del 3,05 %.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e decorreranno dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

(Geom. Matarazzo Sabino)





COMUNE DI CESINALI

(Provincia di Avellino)

(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 49)

Attestazione Pareri

Sulla proposta di deliberazione concernente:

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**.....

REGOLARITA' TECNICA:

Visto con parere

Data, *02/4/2020*

Il Responsabile del settore contabile
(Geom. Sabino Matarazzo)



REGOLARTITA' CONTABILE:

Visto con parere

Data, *02/4/2020*

Il Responsabile del settore contabile
(Geom. Sabino Matarazzo)



Visto con parere favorevole, ai sensi dell'art.239 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Data,

Il Revisore dei conti
(Dott. Salvatore Mastellone)

COMUNE DI CESINALI

(Provincia di Avellino)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.4 del 02/04/2020

Il sottoscritto Dott. Mastellone Salvatore, in qualità di revisore unico dei conti del Comune di Cesinali, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/05/2018, per esprimere il proprio parere, previsto dall'art.239 comma 1, lettera b) del D.lgs 237/200, ha esaminato la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)":

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
- viste le modifiche al Regolamento predisposte del responsabile del settore contabile
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto che entrerà in vigore dal 01/01/2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cesinali, 02/04/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Mastellone



IL SINDACO
F.to Dott. Fiore Dario

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.32 della legge n°. 69/2009 e s.m.i. ed in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line, approvato con delibera di GC nr.05 del 25/01/2011 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché in conformità del vigente Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 30/01/2006 e s.m.i., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li **07/05/2020**

Il Responsabile della Gestione
Albo Pretorio on-line
F.to Aniello Spina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio on-line del comune per quindici giorni consecutivi **dal 07/05/2020** senza aver prodotto reclami;

È divenuta esecutiva il giorno **07/05/2020** ai sensi del terzo/quarto comma art. 134 D.L.vo 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li **07/05/2020**

Il Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line
F.to Aniello Spina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li **07/05/2020**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Giovanni Imbimbo